
Art. 21
(*Mozioni*)

1. La mozione consiste in una concreta proposta scritta di risoluzione, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o del Sindaco nell'ambito dell'attività del Comune, delle Aziende e degli Enti ed Organismi allo stesso appartenenti od ai quali esso partecipa. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto e devono contenere l'esatta delimitazione dell'argomento e le linee essenziali delle proposte.
3. La mozione viene iscritta nel programma dei lavori **della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alla sua presentazione**, secondo la data di presentazione e viene discussa entro la quarta seduta successiva. Le mozioni, qualora concernano argomenti uguali, analoghi o connessi, possono essere trattate contemporaneamente.
4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque (5) minuti.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai tre (3) minuti, un Consigliere per ogni Gruppo, il Sindaco o un Assessore delegato. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non superiore ai tre (3) minuti.
6. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a tre (3) minuti.
7. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, la mozione è messa in votazione nel suo complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
8. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
9. Quando la mozione approvata dal Consiglio comunale preveda il raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli Organi di governo del Comune, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a trasmetterla al Sindaco affinché ne curi l'attuazione. Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono altresì trasmesse dal Presidente del Consiglio Comunale, alle Aziende agli Enti dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa, qualora esse trattino di questi.
10. Qualora una mozione stabilisca dei termini entro i quali deve essere riferito al Consiglio e ciò non avvenga in tempo utile, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno, dieci (10) ~~entro i trenta (30)~~ giorni successivi, una

comunicazione in merito del Sindaco.

Art. 22

(Mozioni e Interrogazioni da parte dei Consigli Circostrizionali)

1. Nel caso di presentazione di mozioni al Consiglio Comunale o interrogazioni al Sindaco da parte di un Consiglio Circostrizionale, il Presidente del Consiglio Circostrizionale espone la questione seguendo l'iter del Regolamento dei Consigli Circostrizionali e secondo le modalità previste per analoghi interventi dei Consiglieri comunali.
2. Nel caso i Consigli Circostrizionali proponenti la mozione o l'interrogazione siano più di uno, interviene il Presidente del Consiglio circostrizionale più anziano di età, salvo diverso accordo da parte dei proponenti.
3. Il dovere di risposta, di iscrizione all'O.d.G., e di tempistica di intervento sono uguali a quelli stabiliti dagli articoli che precedono.

Art. 23

(Ordini del giorno)

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.
2. **Indipendentemente dal numero dei firmatari, l'ordine del giorno è illustrato solo dal primofirmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque (5) minuti.** ~~Il Consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di cinque (5) minuti.~~
Ogni Consigliere può intervenire, una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di quattro (4) minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.
3. Il Presidente del Consiglio può dichiarare, motivando succintamente in merito, improponibili ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal Consiglio nella stessa seduta.
4. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione secondo la presentazione.
5. L'approvazione di un ordine del giorno implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto. La decisione in merito spetta al Presidente.
6. Gli ordini del giorno devono essere **iscritti nel programma dei lavori della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alla loro presentazione** ~~devono essere discussi entro il quarto Consiglio successivo alla data di presentazione.~~

CAPO III - Obblighi

Art. 24

(Partecipazione alle sedute)

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio o giustificare le assenze.
2. In caso di assenza, la giustificazione avviene mediante comunicazione al Presidente anche mediante all'Ufficio del Consiglio Comunale, prima dell'inizio del Consiglio, con ogni possibile modalità.
3. Il Presidente del Consiglio dà lettura, appena ultimato l'appello, delle giustificazioni pervenute.
4. Il Consigliere decade dalla carica se non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive oppure alla metà delle sedute nel corso dell'anno.

Art. 25

(Astensione)

1. Il Consigliere deve astenersi dal partecipare ~~e dall'assistere~~ alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti un interesse diretto personale o dei suoi congiunti ed affini fino al quarto grado, ovvero degli altri casi previsti dalla normativa vigente e ciò anche nella fase istruttoria di competenza della Commissione alla quale l'argomento è affidato per la trattazione.
~~Gli Assessori, negli stessi casi, devono astenersi dal partecipare alla seduta del Consiglio e di Commissione.~~
I Consiglieri ed gli Assessori devono astenersi dal partecipare alla seduta del Consiglio e di Commissione ma possono assistere alla discussione nel settore riservato al pubblico.
2. In attuazione del comma 1, dell'art.78 del D.Lgvo N. 267/2000, non partecipano alle discussioni e alle conseguenti votazioni, relative a specifiche deliberazioni aventi contenuto non vincolato, i Consiglieri che si trovino in posizione di conflitto di interessi con il Comune o con, Aziende, Enti, Istituzioni, Società, Consorzi da esso controllati o a partecipazione comunale.
3. Il Consigliere che non può prendere parte alla discussione ~~si allontani dalla sala delle adunanze a causa di tale incompatibilità~~ informa il Segretario, che ne dà atto a verbale. Il Presidente della seduta provvede a richiamare il Consigliere una volta conclusa la trattazione del punto sul quale si è verificata l'incompatibilità.

CAPO IV – Indennità di funzione – assicurazione e patrocinio legale

Art. 26

(Indennità di presenza - rimborso spese)

1. I Consiglieri hanno diritto a percepire per la partecipazione ad ogni seduta di consiglio e di commissione consiliare un gettone di presenza il cui ammontare è fissato nei limiti previsti dalle norme vigenti.
In nessun caso l'ammontare percepito complessivamente in un mese da un consigliere comunale (per la partecipazione a Consigli e Commissioni consiliari) può superare un importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco;
2. I consiglieri devono partecipare a tutte le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti e speciali cui sono assegnati.
Il Consigliere è considerato assente dalla seduta del Consiglio comunale se non risponde all'appello iniziale o al secondo appello e in tal caso manchi il numero legale. Nel caso dell'accertata mancanza del numero legale, anche ai consiglieri presenti che abbiano risposto all'appello non spetta il gettone di presenza.
Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, informare la segreteria del Consiglio perché ne prenda nota a verbale. Ai fine della corresponsione del gettone di presenza è considerato assente il consigliere che partecipi ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari per meno della metà della durata della seduta;
3. Agli assessori e consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del territorio comunale su incarico rispettivamente del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo la cui misura è stabilita con decreto del Ministero competente;

Art. 27

(Assicurazione e patrocinio legale)

1. Ai Consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato, specie in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi e all'assistenza legale sin dall'avvio del procedimento.
2. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale civile, penale o contabile nei confronti di uno o più consiglieri, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, il Comune, a meno di decisione contraria degli interessati, assume a proprio carico ed a condizione che non sussista conflitto di interessi ogni onere di difesa in ogni grado del giudizio, laddove vi sia proscioglimento, salva la restituzione della somma anticipata in caso di condanna con sentenza definitiva.
3. E' salvaguardata la libertà di scelta del professionista cui affidarsi per la difesa da parte del Consigliere.